

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1979
(V. Stampato n. 2624)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(STAMMATI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)**

**e col Ministro delle Finanze
(MALFATTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia
di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via
prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali
a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le auto-
strade siciliane

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: di cui al primo comma, *sono aggiunte le seguenti:* fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quelle affidate in concessione alla società Autostrade meridionali.

Al sesto comma, le parole: non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette, *sono sostituite dalle seguenti:* costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari.

All'articolo 2, primo comma, è aggiunta una virgola dopo le parole: dei debiti, *ed un'altra dopo le parole:* 31 dicembre 1978; *le parole:* e Messina-Catania, *sono sostituite dalle seguenti:* , Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Al secondo comma, le parole: Entro trenta giorni, *sono sostituite dalle seguenti:* Entro sessanta giorni *e dopo le parole:* atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, *sono aggiunte le seguenti:* anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.

Al terzo comma, dopo le parole: al pagamento dei creditori, *sono aggiunte le seguenti:* compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma.

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Agli oneri di carattere generale si farà fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

Ai componenti ed al segretario della Commissione tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano al Tesoro dello Stato di conseguire sin dal gennaio 1979 una entrata aggiuntiva da parte del settore autostradale in concessione da destinare successivamente con legge di riassetto a parziale copertura degli indebitamenti degli enti autostradali;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere ai pagamenti più urgenti ed indilazionabili connessi alla costruzione delle opere affidate in concessione ad enti autostradali che attualmente versano in difficoltà economiche e finanziarie e relativi debiti maturati al 31 dicembre 1978 con espropriati, imprese esecutrici dei lavori, fornitori di materiali e di servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di pedaggio attualmente vigenti sulle autostrade sono aumentate sulla base delle percentuali indicate nell'allegata tabella. Tali aumenti sono effettuati in deroga alle vigenti convenzioni di concessione ed in sostituzione degli aumenti tariffari ivi previsti.

Per le autostrade ove siano applicate tariffe inferiori a quelle in vigore sulla rete affidata in concessione alla società « Autostrade Spa », così come risultanti a seguito dell'aumento di cui al primo comma, sono adottate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società « Autostrade » medesima.

Sull'intera rete autostradale in concessione, oltre agli aumenti di cui ai commi precedenti, le tariffe vengono ulteriormente incrementate di: *a)* lire una per le autovetture e per i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; *b)* lire tre per i veicoli merci oltre i 25 quintali di portata o superiore a due assi e per gli autobus.

Le società autostradali sono autorizzate ad applicare dalla suddetta data del 10 gennaio 1979 gli aumenti di cui ai precedenti commi tra-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Per le autostrade ove siano applicate tariffe inferiori a quelle in vigore sulla rete affidata in concessione alla società « Autostrade Spa », così come risultanti a seguito dell'aumento di cui al primo comma, fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quelle affidate in concessione alla società Autostrade meridionali, sono adottate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società « Autostrade » medesima.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

smettendo contemporaneamente all'Azienda nazionale autonoma delle strade, per la successiva verifica di conformità alle norme del presente articolo, le tabelle relative alle modifiche tariffarie applicate.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono versati dalle società interessate con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale. Tali entrate saranno successivamente versate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali per essere utilizzato secondo quanto sarà stabilito con apposita legge.

La quota parte degli introiti versata, ai sensi del comma quinto del presente articolo, al bilancio dell'entrata statale non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette.

Sono escluse dall'applicazione delle norme previste nei precedenti commi le seguenti autostrade le cui tariffe non vengono modificate rispetto a quelle attualmente in vigore:

- a) Tangenziale di Napoli;
- b) Messina-Catania;
- c) Messina-Palermo.

Art. 2.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978 relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonché alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società « Autostrada del Brennero », « Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza », « Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo », « Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », « Autostrade Centro Padane », « Autostrade Valdostane », « Autostrada dei Fiori », « Autostrada Ligure-Toscana », « Autocamionale della Cisa » nonché ai consorzi per le autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'ANAS l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

La quota parte degli introiti versata, ai sensi del comma quinto del presente articolo, al bilancio dell'entrata statale costituisce onere de-
traibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari.

Identico.

Art. 2.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti, risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978, relativi alla acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonchè alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società « Autostrada del Brennero », « Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza », « Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo », « Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », « Autostrade Centro Padane », « Autostrade Valdostane », « Autostrada dei Fiori », « Autostrada Ligure-Toscana », « Autocamionale della Cisa » nonchè ai consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'ANAS l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'ANAS si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonchè per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.

In particolare:

a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, provvede per l'intero ammontare sulla base dell'amichevole accordo già intervenuto tra le parti, semprechè l'indennità non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, ovvero sulla base delle stime previste dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso in cui non sia stata accettata l'indennità offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;

b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione:

per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base dei certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonchè sulla base dei certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700, per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;

per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonchè, per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento può essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vertenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.

Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti commi provvede il direttore generale dell'ANAS con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

L'ANAS si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori, compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma, in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonchè per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.

I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere correddati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il direttore generale dell'ANAS si avvale in ordine alla legittimità dei pagamenti del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare anche il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Per gli scopi di cui ai precedenti commi è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 150 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo previa corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione. Detta somma costituisce anticipazione a valere sugli stanziamenti che saranno disposti dalla legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI
— MORLINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Agli oneri di carattere generale si farà fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS.

Art. 2-bis.

Ai componenti ed al segretario della Commissione tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

SOCIETA —	Percentuale in au- mento da applicare alle tariffe attual- mente vigenti —
Autostrade	10,00
Autostrada del Brennero	10,00
Autocamionale della Cisa	{ passeggeri 3,73 merci 6,00
Autostrada dei fiori	{ passeggeri 8,5 merci 11,37
Autostrade valdostane	10,00
Autostrada ligure-toscana	{ passeggeri 11,00 merci 14,00
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza	10,00
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta	10,00
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova	6,13
Autostrade meridionali	5,44
Autostrada Torino-Savona	7,46
Autostrade di Venezia e Padova	5,50
Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso	7,61
Autovie venete	{ passeggeri 12,85 merci 15,40
Autostrade centro padane	35,23
Autostrada Torino-Milano	11,00
Autostrada della Valdastico	20,00

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identica